



DOMENICO GRASSO
NOTAIO

Via Ippolito Caffi 3,
32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 950868 - e-mail:
studio@notaiodomenicograsso.it

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di **BELLUNO**
Ufficio Territoriale di Belluno -
Entrate
in data 29 giugno 2026
al n. 3321 serie 1T
Liquidati € 356,00

Repertorio n. 43.344

-

Raccolta n. 15.886

-

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei oggi, giovedì, il giorno venticinque del mese di giugno

(25 giugno 2026)

alle ore 16 (sedici) e dodici minuti

in Longarone (Belluno, in Sala Giunta presso il Comune, ove richiesto;

a richiesta del Signor **Roberto PADRIN**, nato a Belluno (Belluno) il giorno 22 (ventidue) luglio 1970 (millenovecentosettanta), domiciliato ove appresso, codice fiscale: PDR RRT 70L22 A757V;

nella sua qualità di Presidente della

- "**FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS**" con sede a Longarone (Belluno), Via Roma numero 60, codice fiscale: 93036240252;

iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato presso la Regione del Veneto con il numero 246 in virtù di Decreto numero 28 del 7 aprile 2004.

Io sottoscritto dottor DOMENICO GRASSO, Notaio in Belluno, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Belluno mi sono trovato in detto giorno ed ora in questo luogo per assistere, redigendone verbale, all'assemblea deliberante dei soci della associazione richiedente, qui convocata in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione di nuovo statuto della Fondazione;
2. delibere inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Ivi ho avuto la presenza del Signor **Roberto PADRIN**, come sopra generalizzato, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo e che assume quindi a norma dello statuto, la presidenza dell'assemblea dell'associazione.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dopo aver constatato:

- **1)** che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi

di legge e a norma di statuto;

- **2)** che la lettera di convocazione è acquisita agli atti a cura e sotto la custodia del Presidente;

- **3)** che sono presenti tutti i soci, membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone,

- di sé stesso, quale Presidente, in quanto Sindaco del Comune di Longarone;

- del Signor Simone Osta quale membro nominato dal Consiglio Comunale di Longarone;

- del Signor Marco Campus quale designato dalla Regione del Veneto;

- del Signor Fabio Coppiardi quale membro designato da Enel Green Power S.p.A. (succeduta a Enel Produzione S.p.A.);

- della Signora Barbara Terenghi quale membro designato da Edison S.p.A., in collegamento audio-video, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto;

- **4)** che è presente il Revisore dei Conti nella persona del Dottor Simone Bristot;

DICHIARA

validamente costituita il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

pertanto invita gli intervenuti a discutere sull'ordine del giorno quale sopra riportato.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale, dopo aver brevemente salutato e ringraziato i presenti per essere intervenuti, inizia ad illustrare l'operazione proposta.

Fa presente che, a diversi anni di distanza dalla nascita della Fondazione, è apparso oggi opportuno ai soci provvedere ad una revisione dello Statuto, sia al fine di adeguarlo alle novità *medio tempore* intervenute in campo normativo, sia al fine di renderlo più funzionale agli scopi sociali, snello ed efficace.

Espone le principali novità del nuovo statuto rispetto a quello attuale:

- l'eliminazione dei riferimenti al Decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, che conteneva la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ora abrogato e superato dalla

normativa sugli enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, peraltro non applicabile alla Fondazione in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto stesso;

- la modifica della previsione per cui Presidente della Fondazione era il Sindaco *pro tempore* del Comune di Longarone, in quanto tale previsione risulta in contrasto con la più recente normativa sulle incompatibilità e l'inserimento della figura del vice presidente;

- la previsione delle nuove categorie dei soci istituzionali e dei soci sostenitori, nonché delle regole per l'ammissione a socio di coloro che ne facciano domanda;

- l'adeguamento della disciplina del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà essere composta da non più di 6 (sei) membri;

- e altre disposizioni utili a semplificare l'operatività della Fondazione.

Informa che il Consiglio Comunale con delibera del 27 maggio 2026 numero 19 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato integralmente le proposte di modifica dello statuto della Fondazione.

Non viene letto in Consiglio il testo del nuovo statuto, per espressa dispensa da parte di tutti i Consiglieri in quanto si dichiarano già a conoscenza del suo contenuto perché già avutane copia in precedenza.

Al termine della presentazione segue il dibattito.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS"

DELIBERA

- **1)** di approvare il nuovo testo dello statuto che regolerà la Fondazione, composto di 22 (ventidue) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", e conseguentemente tutte le modifiche rispetto all'attuale statuto, in particolare:

- la nuova denominazione della Fondazione: "FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963" (senza l'acronimo ONLUS);

- la modifica della previsione per cui Presidente della Fondazione era il Sindaco *pro tempore* del Comune di Longarone, in quanto tale previsione risulta in contrasto con la più recente normativa sulle incompatibilità e l'inserimento della

figura del vice presidente;

- la previsione delle nuove categorie dei soci istituzionali e dei soci sostenitori, nonché delle regole per l'ammissione a socio di coloro che ne facciano domanda;
- l'adeguamento della disciplina del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà essere composta da non più di 6 (sei) membri;
- **2)** di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, delibere o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta da chi di competenza e dia corso a tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in oggetto, alla produzione di ogni eventuale documento con ogni inerente potere e facoltà, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà atto che la votazione è avvenuta con voto palese peralzata di mano, e che le delibere sono state approvate tutte all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa la riunione straordinaria alle ore sedici e minuit venti.

Imposte e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione.

ooooo

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi informatici ed in piccola parte di mia mano, è stato letto, da me Notaio, al comparente, che, a mia richiesta, lo approva.

Consta di due fogli ed occupa quattro pagine e parte della presente fino a qui.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore sedici e minuti ventisei.

F.to: Roberto Padrin;

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.).

Allegato lettera " A " al Rep.n. 43.344/ 15.886

STATUTO DELLA FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963

- Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963"** di seguito denominata la "Fondazione".

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Longarone (Belluno), in via Roma numero 54.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale all'interno del medesimo Comune senza necessità di modifica statutaria.

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche in altre località italiane o all'estero.

- Articolo 2 - Natura giuridica

La Fondazione è un ente di diritto privato privo di scopo di lucro.

Essa non persegue finalità commerciali o lucrative e non può distribuire, neppure in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, né fondi o riserve comunque denominati.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

- Articolo 3 - Scopi ed Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di utilità sociale.

Essa ha come scopi principali:

- promuovere, sviluppare e sostenere lo studio sistematico e interdisciplinare dei problemi connessi all'ambiente montano, con particolare riguardo alla zona del Vajont, sotto il profilo ambientale, storico, sociale, economico e culturale;
- effettuare, favorire e coordinare ricerche, studi e approfondimenti in materia di difesa, tutela e valorizzazione della montagna alpina nazionale, con specifica attenzione agli aspetti idrogeologici, geologici, climatici e territoriali, nonché ai rischi naturali e antropici, con particolare riferimento all'area del Vajont e a contesti analoghi;
- contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e della gestione del rischio in ambiente montano, anche attraverso attività di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole, enti pubblici e operatori del settore;
- mantenere vivo e trasmettere alle future generazioni il ricordo delle vittime della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963, promuovendo attività di ricerca storica, documentazione, testimonianza e divulgazione, nonché iniziative commemorative, educative e culturali volte a rafforzare la memoria collettiva e il senso civico;
- promuovere e organizzare convegni, seminari, mostre, pubblicazioni, attività editoriali e multimediali, nonché ogni altra iniziativa scientifica, culturale e divulgativa coerente con le finalità istituzionali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche e soggetti privati;
- sostenere e realizzare progetti di ricerca e di studio nel campo della sicurezza della vita umana e della tutela dell'ambiente montano, anche mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, premi e borse di studio, nonché attraverso il finanziamento di iniziative e programmi coerenti con gli scopi della Fondazione;

- promuovere la raccolta di fondi, donazioni, erogazioni liberali e altre forme di sostegno economico, destinandole al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente;
- favorire la collaborazione e il coordinamento tra enti, istituzioni, associazioni e comunità locali, anche a livello nazionale e internazionale, per la tutela dell'ambiente montano, la valorizzazione dei territori e la diffusione della cultura della memoria e della sicurezza;
- svolgere ogni altra attività connessa, affine o strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle accessorie e strumentali.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale la Fondazione potrà:

- stipulare atti e contratti di qualsiasi natura, anche finanziaria, mobiliare e immobiliare, utili alla gestione e al finanziamento delle proprie attività;
- stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e altri soggetti, anche del Terzo Settore;
- concedere sovvenzioni, premi e borse di studio;
- partecipare ad associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, aventi finalità analoghe o complementari;
- acquisire e gestire beni mobili e immobili funzionali alle attività istituzionali;
- accedere a finanziamenti, contributi e fondi pubblici e privati, nonché promuovere attività di raccolta fondi;
- svolgere, in via accessoria e strumentale e nei limiti di legge, attività commerciali, editoriali e divulgative, ivi comprese la produzione, pubblicazione e diffusione di materiali informativi, scientifici e culturali;
- organizzare eventi, iniziative culturali, formative e divulgative, anche a pagamento;
- compiere ogni altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

La fondazione non potrà contrarre debiti e prestare garanzie per un importo superiore al 50% (cinquanta per cento) del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

- Articolo 4 - Patrimonio

Il **patrimonio della Fondazione** costituisce la base economica permanente posta a garanzia dell'autonomia, della continuità operativa e della stabilità istituzionale dell'ente, ed è vincolato in modo irrevocabile al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è formato dalla dotazione iniziale conferita dai fondatori al momento della costituzione. Esso potrà essere incrementato da:

- contributi, donazioni e lasciti di privati e di enti pubblici;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- erogazioni liberali;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento della liquidità patrimoniale secondo criteri di prudenza e nel modo ritenuto più opportuno, potendosi avvalere, ove necessario, del parere del Revisore dei conti.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle ad esse strettamente connesse e strumentali al loro perseguimento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le eventuali rendite patrimoniali, quali interessi, canoni e proventi derivanti da

concessioni o utilizzi, costituiscono risorse da destinare esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività strumentali.

- Articolo 5 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori della "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963" i seguenti Enti:

- Comune di Longarone (Belluno);
- Edison S.p.A.;
- Regione del Veneto;
- Enel Green Power Produzione S.p.A.

I Soci Fondatori hanno conferito un contributo iniziale destinato al perseguimento delle finalità della Fondazione.

- Articolo 6 - Soci: Categorie, Requisiti, Ammissione

La Fondazione, pur mantenendo la propria natura di ente fondazionale privo di struttura assembleare, può prevedere la partecipazione di soggetti qualificati come soci, quale strumento di sostegno istituzionale, culturale, scientifico e operativo alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione stessa.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Istituzionali

Enti pubblici territoriali, nazionali o sovranazionali, università, enti di ricerca e fondazioni, nonché altri organismi che, per natura e funzione, condividano stabilmente le finalità della Fondazione e contribuiscano alla loro realizzazione.

b) Soci Sostenitori

Enti privati, associazioni, imprese, fondazioni e persone fisiche che apportino un contributo significativo – di natura finanziaria, professionale, culturale o operativa – allo sviluppo delle attività della Fondazione.

c) Soci Benemeriti o Onorari

Persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti scientifici, culturali, civili o morali coerenti con le finalità della Fondazione, ovvero che abbiano contribuito in modo rilevante alla promozione della memoria della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963.

L'ammissione a socio avviene su domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Presidente della Fondazione. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria di appartenenza richiesta, la dichiarazione di condivisione delle finalità istituzionali e l'impegno al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi della Fondazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.

La domanda è sottoposta a istruttoria da parte del Presidente o del Direttore Generale, che ne verificano la completezza, la sussistenza dei requisiti e la coerenza con le finalità della Fondazione. Ove ritenuto opportuno, può essere acquisito il parere non vincolante del Comitato Scientifico, ove istituito.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio può accogliere la domanda, proporre l'inquadramento in diversa categoria ovvero respingerla con decisione motivata. L'esito è comunicato all'interessato entro trenta giorni.

Per i soli Soci Istituzionali, l'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi membri e subordinata all'assunzione di un impegno di contribuzione economica non inferiore al contributo minimo determinato dal Consiglio di amministrazione. Il contributo può essere versato in un'unica soluzione o mediante impegno pluriennale, purché determinato nel

valore complessivo. Il versamento o l'assunzione dell'impegno costituisce condizione essenziale per l'acquisizione della qualifica.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì l'entità del contributo richiesto per ciascuna categoria di soci sostenitori. Tale contributo non ha natura di quota associativa periodica, ma di apporto finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali e non attribuisce diritti patrimoniali sulla Fondazione. Per le persone fisiche, il contributo può essere vincolato a specifici progetti o attività, secondo quanto deliberato dal Consiglio.

I soci hanno diritto di essere informati tempestivamente sulle attività e sugli indirizzi programmatici della Fondazione, di proporre iniziative coerenti con le finalità statutarie e di partecipare alle attività promosse, nei limiti previsti dai regolamenti. Essi sono tenuti a mantenere comportamenti coerenti con i valori della Fondazione e a rispettarne le disposizioni statutarie e regolamentari.

Ciascun Socio Istituzionale ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. La designazione ha effetto dalla comunicazione alla Fondazione e comporta l'aggiornamento della composizione dell'organo amministrativo, senza necessità di modifica statutaria.

I Soci Sostenitori e i Soci Benemeriti o Onorari non hanno diritto a rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Soci Sostenitori o Benemeriti nel Comitato Scientifico, in via permanente o per specifici progetti, previa verifica della competenza, della coerenza con le finalità della Fondazione e dell'assenza di conflitti di interesse. Tale partecipazione non comporta diritti amministrativi o patrimoniali.

La qualifica di socio si perde per recesso, perdita dei requisiti, gravi motivi o scioglimento dell'ente partecipante. La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato.

- Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione, quelli indicati nel presente articolo e disciplinati nei successivi articoli del presente Statuto.

La Fondazione, in quanto ente di natura fondazionale privo di struttura assembleare, basa la propria governance sull'autonomia del Consiglio di Amministrazione e sull'azione coordinata degli organi tecnici e di controllo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, tracciabilità, responsabilità e imparzialità.

Gli organi della Fondazione assicurano la continuità gestionale, la corretta amministrazione, la tutela del patrimonio e la realizzazione delle finalità statutarie, nonché il pieno rispetto della memoria e dell'eredità storica del Vajont.

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Revisore dei Conti, nominato in forma monocratica.

L'elenco degli organi non è suscettibile di modifica implicita.

Ogni variazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti.

- Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione e esercita tutte le funzioni di governo, gestione e indirizzo strategico, nonché ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sei, come segue:

- a) il Presidente, nominato dal Sindaco del Comune di Longarone (Belluno);
- b) un membro nominato dal Comune di Longarone (Belluno);
- c) un membro nominato da Edison S.p.A.;
- d) un membro nominato da Enel Green Power S.p.A.;
- e) un membro nominato dalla Regione del Veneto.

La composizione può essere ampliata fino a un massimo di sei membri esclusivamente in caso di ingresso di un ulteriore Socio Istituzionale, al quale è riconosciuto il diritto di designare un proprio rappresentante.

L'ingresso di ulteriori Soci Istituzionali non comporta aumento del numero dei componenti né attribuisce diritto di rappresentanza nel Consiglio.

I membri del Consiglio restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge, nonché coloro che abbiano rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con la Fondazione o ricoprano incarichi pubblici incompatibili con la funzione.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio. Ciascun membro può essere revocato dall'ente che lo ha nominato.

In caso di cessazione, dimissioni o revoca, l'ente designante provvede alla sostituzione entro trenta giorni; il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio continua ad operare in regime di *prorogatio*, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo organo.

- Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di Statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio approva all'unanimità entro il mese di aprile dell'anno successivo il Conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria.

In particolare competono al Consiglio:

- a) la nomina del Vicepresidente, scelto tra i suoi membri;
- b) la predisposizione dei programmi della Fondazione;
- c) la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;
- d) la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- e) l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli di debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- f) sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- h) la locazione e conduzione di immobili, nonché la stipula di contratti di qualsiasi genere;
- i) i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative

transazioni;

- j) tutte le convezioni attinenti le attività della Fondazione;
- k) la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- l) il controllo sull'utilizzo dei contributi concessi;
- m) la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- n) la delega al Presidente di poteri con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- o) le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- p) la delega di suoi poteri a uno o più dei suoi membri e la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti a tempo predeterminato;
- q) la nomina di Direttori o Procuratori;
- r) la modifica della sede della Fondazione, la quale deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.
- s) qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

Ai componenti degli organi amministrativi non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Con specifica delibera consiliare adottata all'unanimità possono essere attribuite remunerazioni ai componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari.

- Articolo 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre su convocazione del Presidente.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo PEC o altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle eventuali modalità di partecipazione a distanza.

In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto, purché sia garantita la tempestiva informazione di tutti i componenti.

Potrà altresì essere convocato con le stesse modalità, ogniqualevolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta motivata sottoscritta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

È tuttavia richiesto il voto unanime dei membri del Consiglio sulle deliberazioni di cui alle lettere b), c), e), f), g), p), q) dell'articolo 9 del presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il revisore dei conti e, se espressamente invitati, anche soggetti terzi.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso la documentazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate a cura del Direttore generale che svolge le funzioni di Segretario ed i relativi verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente vidimati e numerati in ogni pagina e devono essere sottoscritti sia dal Segretario che dal Presidente.

- Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione e sovrintende al funzionamento degli organi istituzionali, al rispetto delle finalità statutarie e alla corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente assicura l'unità di indirizzo istituzionale della Fondazione e ne esprime la rappresentanza culturale, morale, istituzionale e di vertice, in coerenza con i valori e la missione memoriale legata alla tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963.

Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Longarone (Belluno).

Il Presidente dura in carica cinque anni, coincide con la durata del mandato del Consiglio e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente deve possedere requisiti di onorabilità, indipendenza, sobrietà istituzionale, comprovata esperienza e assenza di conflitti di interesse, ed essere scelto conformemente alle norme in materia di trasparenza e incompatibilità.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, sentito il Direttore Generale.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti provvisori nell'interesse della Fondazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

In caso di inerzia del Comune di Longarone (Belluno), il Consiglio di Amministrazione elegge un nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni.

- Articolo 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, con le modalità previste per la nomina del Presidente e dura in carica cinque anni, coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile una sola volta, analogamente al Presidente.

Il Vicepresidente deve possedere requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e adeguata esperienza, in conformità ai principi di trasparenza e imparzialità.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni istituzionali, di rappresentanza, amministrative e di vigilanza, assicurando continuità nella direzione dell'ente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e funzioni in caso di assenza o impedimento. La funzione sostitutiva non necessita di ulteriori deliberazioni, essendo prevista direttamente dallo Statuto.

- Articolo 13 - Il Direttore Generale

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei membri appartenenti al Consiglio medesimo con voto unanime dei componenti, su proposta del Presidente.

La durata dell'incarico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, può essere

rinnovata e può prevedere un rapporto subordinato, parasubordinato o autonomo professionale.

Sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione, propone l'assunzione di dipendenti e/o collaboratori, i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Direttore Generale i poteri necessari allo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti ai sensi del presente articolo, con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti.

Egli assicura la continuità gestionale, la coerenza amministrativa e la piena operatività dell'Ente in tutte le sue articolazioni, rappresentando la struttura tecnica della Fondazione.

Il Direttore generale nell'ambito delle proprie attribuzioni svolge anche funzioni di Segretario della Fondazione; redige e sottoscrive i relativi verbali.

Il compenso del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina o di rinnovo della carica. Lo stesso è corrisposto secondo le modalità stabilite dall'organo competente, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, e potrà essere oggetto di revisione in relazione ai risultati conseguiti e agli obiettivi assegnati.

Al Direttore Generale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, purché preventivamente autorizzate o comunque inerenti alle funzioni esercitate e debitamente documentate, secondo le modalità e i limiti stabiliti dai regolamenti interni o dalle deliberazioni dell'ente.

Rientrano tra le spese rimborsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza, nei limiti della congruità e dell'inerenza all'attività svolta.

- Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, con funzioni di supporto mediante pareri e valutazioni tecniche non vincolanti, a garanzia della qualità e coerenza delle attività e della corretta valorizzazione della memoria della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963.

Il Comitato è composto da un numero di membri determinato dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra esperti di comprovata competenza e figure di riconosciuto prestigio; possono esserne nominati anche Soci Sostenitori e Soci Benemeriti o Onorari, previa verifica dei requisiti.

I componenti operano a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero, le modalità di funzionamento, organizzazione e attività del Comitato Scientifico sono disciplinate da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 15 - L'organo di controllo

L'organo di controllo della Fondazione è costituito da un Revisore unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa.

Il Revisore esercita funzioni di vigilanza sulla gestione della Fondazione, verificando il rispetto della legge, dello Statuto e dei principi di corretta

amministrazione, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il Revisore controlla la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione, esamina il bilancio e redige apposita relazione.

Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ove previsto dalla legge o deliberato dal Consiglio di Amministrazione, al Revisore può essere affidato anche l'esercizio della revisione legale dei conti.

Il Revisore esercita le proprie funzioni con indipendenza, autonomia e professionalità.

Il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

- Articolo 16 - Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche all'interno degli organi della Fondazione sono svolte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere riconosciuti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti all'esercizio delle funzioni, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

È fatto divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altra utilità economica, anche indiretta, ai componenti degli organi della Fondazione.

L'unica figura retribuibile è il Direttore Generale, il cui compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionata e tracciabile.

Il Revisore dei Conti, ove nominato, è remunerato in quanto incaricato di funzione professionale.

La Fondazione assicura la trasparenza mediante la pubblicazione annuale dei rimborsi spese e degli eventuali compensi corrisposti ai sensi della normativa vigente.

- Articolo 17 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha durata annuale, dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e da una relazione illustrativa sull'attività svolta e sull'utilizzo delle risorse.

Il bilancio, predisposto dal Direttore Generale, è sottoposto all'esame dell'organo di controllo, ove nominato, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, salvo motivate esigenze di proroga.

Il bilancio approvato è reso pubblico secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza e trasmesso tempestivamente ai soci.

La gestione economica e finanziaria deve essere improntata a criteri di correttezza, tracciabilità e coerenza con le finalità istituzionali.

- Articolo 18 - Utili e Avanzi di Gestione

La Fondazione non può in alcun caso distribuire, neppure in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria attività.

È vietata qualsiasi forma di attribuzione di vantaggi economici non giustificati, anche indiretti, inclusi compensi non proporzionati, benefici personali, operazioni non a condizioni di mercato o utilizzi delle risorse non coerenti con le finalità

della Fondazione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al rafforzamento del patrimonio, al finanziamento delle attività istituzionali e alla realizzazione di progetti coerenti con le finalità della Fondazione, nonché alla costituzione di riserve per esigenze future.

Le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

- Articolo 19 - Modifiche Statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione è preceduta dalla loro approvazione da parte dei soci, che vi provvedono secondo i loro rispettivi ordinamenti.

Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti in carica. Tale maggioranza è calcolata sul numero complessivo dei membri, indipendentemente dai presenti.

- Articolo 20 - Scioglimento e Liquidazione

La Fondazione può essere sciolta qualora non sia più possibile perseguire le finalità istituzionali, per insufficienza del patrimonio o per altre cause previste dalla legge.

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti in carica.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, una volta soddisfatte le obbligazioni, è destinato a enti o istituzioni con finalità analoghe o coerenti con quelle della Fondazione, con particolare riguardo alla tutela della memoria, della cultura e del territorio.

In ogni caso è esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio a favore di soci, amministratori o altri soggetti interni.

Le modalità di attuazione della liquidazione e della devoluzione del patrimonio sono improntate a criteri di trasparenza e corretta gestione.

- Articolo 21 - Rinvio alle Leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di fondazioni di diritto privato.

La Fondazione è altresì disciplinata, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile in tema di fondazioni, amministrazione e responsabilità, nonché dalle disposizioni in materia di obbligazioni, contratti, donazioni ed eredità.

Qualora una disposizione del presente Statuto risulti in contrasto con norme imperative sopravvenute, queste prevalgono automaticamente. Il Consiglio di Amministrazione provvede ai necessari adeguamenti statutari.

Le norme di legge sopravvenute si applicano direttamente alla Fondazione e prevalgono su eventuali disposizioni incompatibili.

- Articolo 22 - Disposizioni finali

La Fondazione opera nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni del presente Statuto si applicano in quanto compatibili con la normativa vigente; le attività in corso proseguono secondo le deliberazioni adottate, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Gli atti e i documenti della Fondazione sono redatti e conservati secondo criteri di correttezza, sicurezza e riservatezza, e sono resi disponibili agli organi competenti nei limiti di legge.

Le disposizioni statutarie sono interpretate in coerenza con la natura non lucrativa e le finalità istituzionali della Fondazione.

Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dalla data della loro approvazione e sono resi pubblici secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

F.to: Roberto Padrin.

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)

Io sottoscritto dottor Domenico Grasso, Notaio in Belluno, certifico, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'art. 68 - ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato,

è conforme

all'originale cartaceo conservato a raccolta nei miei rogiti.

Notaio Domenico Grasso
(firmato digitalmente)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 17525 DEL 20/08/2026

STRUTTURA DIREZIONE ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E PROCEDIMENTI ELETTORALI

OGGETTO

“Fondazione Vajont 9 ottobre 1963”, con sede legale in Longarone (BL). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 25 giugno 2026 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 246 del Registro regionale delle Persone Giuridiche.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito dell'avv. comm. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, datato 18 ottobre 2003, rep. n. 114426, si costituiva la “Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 - Onlus”, con sede legale in Longarone (BL);
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava alcune modifiche statutarie, come da verbale a rogito del predetto notaio datato 23 gennaio 2004, rep. n. 116597, consistenti principalmente nello stralcio dal testo dello statuto di cui all'atto a rogito dell'avv. comm. Pasquale Osnato, rep. n. 114426 del 18 ottobre 2003, della previsione che riservava ai Fondatori dell'Ente il potere di sciogliere la Fondazione;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 28 del 7 aprile 2004 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 246 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla Fondazione e si approvava lo statuto di cui all'atto a rogito dell'avv. comm. Pasquale Osnato, rep. n. 114426 del 18 ottobre 2003, come modificato con il citato verbale del 23 gennaio 2004;
- successivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 25 giugno 2026, atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 43344, consistenti principalmente nell'adeguamento delle finalità dell'Ente alla normativa del Terzo Settore, nella variazione della denominazione in “Fondazione Vajont 9 ottobre 1963”, nell'indicazione del nuovo numero civico della sede legale dell'Ente, nonché in alcuni aspetti organizzativi, con particolare riferimento alla variazione della composizione e del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- con documentata istanza pervenuta in data 16 luglio 2026 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;

- con nota prot. n. 447296 del 31 luglio 2026 gli Uffici regionali comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 19 dicembre 2022;
- la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non commerciali ed ha, in particolare, come scopo principale quello di promuovere, sviluppare e sostenere lo studio sistematico e interdisciplinare dei problemi connessi all'ambiente montano, con particolare riguardo alla zona del Vajont, sotto il profilo ambientale, storico, sociale, economico e culturale; di effettuare, favorire e coordinare ricerche, studi e approfondimenti in materia di difesa, tutela e valorizzazione della montagna alpina nazionale, con specifica attenzione agli aspetti idrogeologici, geologici, climatici e territoriali, nonché ai rischi naturali e antropici, con particolare riferimento all'area del Vajont e a contesti analoghi.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito dell'avv. comm. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, datati 18 ottobre 2003, rep. n. 114426 e 23 gennaio 2004, rep. n. 116597;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 28 del 7 aprile 2004;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, datato 25 giugno 2026, rep. n. 43344;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 16 luglio 2026 (prot. reg. n. 425743/2026) e la documentazione allegata alla medesima;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 447296 del 31 luglio 2026;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 1625 del 19 dicembre 2022;
- VISTI gli articoli 4, comma 2, e 101, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 34, comma 14 bis, del D.M. n. 106/2020;

VISTO l'art. 4, comma 1 dello Statuto, allegato al predetto atto notarile rep. n. 43344 del 25 giugno 2026, con il quale la Fondazione ha vincolato in modo irrevocabile il proprio patrimonio al perseguimento delle succitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963", c.f. n. 93036240252, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 25 giugno 2026, atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 43344, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 246 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;

3. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 2);
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avv. Enrico Specchio